

REGIONE LAZIO



Allegato 5.B. al Disciplinare di Gara

Procedura aperta per la cessione integrale:

- i) della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Lazio nella società Lazio Ambiente S.p.A. (Lotto n. 1) e**
- ii) della partecipazione azionaria detenuta dalla AMA S.p.A. nella società E.P. Sistemi S.p.A. (Lotto n. 2)**

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Lotto n. 2

	Procedura aperta per la cessione integrale: a) della intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Lazio nella società Lazio Ambiente S.p.A. (Lotto n. 1), e b) della partecipazione azionaria detenuta dalla società AMA S.p.A. nella società E.P. Sistemi S.p.A. (Lotto n. 2) Accordo di Riservatezza Lotto n. 2	Pagina 2 di 6
---	--	----------------------

PREMESSO CHE

- a) E.P. Sistemi S.p.A. (di seguito, «**E.P. Sistemi**») è una società di diritto italiano, avente attualmente sede legale in Colleferro (RM), alla Via Vittorio Emanuele snc, CAP 00034, con capitale sociale pari ad € 5.184.800,00 (cinquemilionicentottantaquattromilaottocento/00), rappresentato da n. 5.184.800 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, iscritta al registro delle Imprese presso la di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, Codice Fiscale 07705380587, col n. REA 1624970;
- b) la Regione Lazio ha deliberato la cessione integrale della propria partecipazione nel capitale della Lazio Ambiente S.p.A. a sua volta titolare del 60% del capitale di E.P. Sistemi S.p.A.;
- c) parimenti, AMA S.p.A. ha deliberato la cessione integrale della propria partecipazione nel capitale della E.P. Sistemi S.p.A. delegando la Regione Lazio ad eseguire, in propria vece, la procedura di dismissione della propria partecipazione nella società;
- d) la Regione Lazio ha quindi pubblicato un bando di gara (di seguito, il «**Bando di Gara**») al fine di svolgere una procedura trasparente di cessione (di seguito, l'«**Operazione**»), rispettivamente, (i) della intera partecipazione azionaria detenuta nella società Lazio Ambiente, ai sensi dell'art. 1 commi 611° e 612° della legge 190/2014 e, conseguentemente e contestualmente, della intera partecipazione azionaria detenuta dalla società Lazio Ambiente S.p.A. in E.P. Sistemi S.p.A., nonché (ii) della partecipazione azionaria detenuta dalla società AMA S.p.A. in E.P. Sistemi S.p.A.;
- e) pertanto, la procedura indetta prevede la dismissione di due distinte ed autonome partecipazioni azionarie - di proprietà, rispettivamente, della Regione Lazio e della AMA S.p.A. - distinte in due Lotti separati, ossia il Lotto n. 1 inerente la cessione integrale della partecipazione della Regione Lazio nella Lazio Ambiente S.p.A. ed il Lotto n. 2 inerente la cessione integrale della partecipazione della AMA S.p.A. nella E.P. Servizi S.p.A.;

Tutto ciò premesso e considerato,

Nella presente scrittura l'espressione «**Informazioni Riservate**» indica qualsiasi notizia o informazione che a noi verrà resa nota per iscritto, verbalmente o per il tramite di qualsiasi altro mezzo, dalla Regione Lazio, da AMA S.p.A. o da chiunque altro per conto delle stesse, relativa agli impegni, alla responsabilità, ai diritti, alla situazione finanziaria, economica, patrimoniale, legale e fiscale, alle strategie, alle opportunità di mercato e agli affari in genere di Lazio Ambiente S.p.A. e di E.P. Sistemi S.p.A. nell'ambito dell'Operazione sopra richiamata.

Il presente accordo di riservatezza (nel seguito, «**Accordo di Riservatezza**») dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Operatore economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'Operatore, e dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri.

	Procedura aperta per la cessione integrale: a) della intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Lazio nella società Lazio Ambiente S.p.A. (Lotto n. 1), e b) della partecipazione azionaria detenuta dalla società AMA S.p.A. nella società E.P. Sistemi S.p.A. (Lotto n. 2) Accordo di Riservatezza Lotto n. 2	Pagina 3 di 6
---	--	----------------------

In caso di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o di consorzi, l'Accordo di Riservatezza dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

A fronte delle Informazioni Riservate ricevute, con la presente scrittura il concorrente (da qui in poi il «**Concorrente**») assumerà gli impegni di riservatezza indicati nel prosieguo.

Art. 1 - Riservatezza su dati e notizie raccolte

1. Il Concorrente garantisce che manterrà la più assoluta riservatezza sulle Informazioni Riservate, non divulgandole sotto qualsiasi forma e in qualunque modo, anche ai fini e per gli effetti delle leggi e dei regolamenti vigenti, impegnandosi in particolare, senza pregiudizio per quanto di seguito previsto:

- a) a tenere la documentazione, e qualsiasi altro materiale relativo alle Informazioni Riservate, presso i propri uffici separato da ogni altra documentazione;
- b) a mantenere un elenco di tutte le copie effettuate di documenti, o altro materiale relativo alle Informazioni Riservate, con l'indicazione delle date in cui sono state effettuate, di chi ne ha preso conoscenza e a chi eventualmente siano stati comunicati. Detto elenco potrà essere ispezionato dalla Regione Lazio o da chiunque altro per conto della stessa in qualsiasi momento;
- c) ad assicurare adeguata protezione alle Informazioni Riservate, adottando ogni opportuna cautela atta ad impedire qualsiasi possibilità di accesso alle stesse da parte di estranei;
- d) a non rendere noto a terzi che le Informazioni Riservate sono state messe a disposizione di esso Concorrente in funzione dell'Operazione;
- e) ad informare prontamente la Regione Lazio nel caso in cui al Concorrente medesimo, o a soggetti autorizzati da quest'ultimo, fosse richiesto da Autorità competenti di comunicare Informazioni Riservate, ove tale richiesta non sia coperta da un segreto istruttorio previsto dalla legge;
- f) ad impegnarsi a contattare, in relazione alla Procedura, solo il dott. Filippo Barbagallo – e-mail: fbarbagallo@regione.lazio.it.

Art. 2 - Utilizzo delle Informazioni

1. Le Informazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di consentire al Concorrente una valutazione sull'opportunità di partecipare alle fasi successive delle attività collegate alla Procedura e all'Operazione.

Art. 3 - Divulgazione delle Informazioni

1. Il Concorrente si impegna a non divulgare alcuna delle Informazioni Riservate a terzi, con le seguenti eccezioni:

	Procedura aperta per la cessione integrale: a) della intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Lazio nella società Lazio Ambiente S.p.A. (Lotto n. 1), e b) della partecipazione azionaria detenuta dalla società AMA S.p.A. nella società E.P. Sistemi S.p.A. (Lotto n. 2) Accordo di Riservatezza Lotto n. 2	Pagina 4 di 6
---	--	----------------------

- a) dipendenti o consulenti del Concorrente, nei soli limiti in cui l'esame delle Informazioni Riservate da parte di costoro sia essenziale per consentire una valutazione dell'Operazione;
- b) società controllanti o controllate rispetto al Concorrente, direttamente o indirettamente, o comunque società facente parte del medesimo gruppo (dove per gruppo si intende l'insieme di società, di capitali, direttamente o indirettamente controllate da un medesimo soggetto);
- c) altri componenti del raggruppamento temporaneo di operatori economici o del consorzio, qualora l'offerta sia stata presentata da un Operatore plurisoggettivo;
- d) qualora qualsiasi divulgazione di Informazioni Riservate sia imposta per legge, ovvero da Autorità giurisdizionali o amministrative.

2. Il Concorrente si impegnerà altresì, secondo quanto previsto dall'articolo 1381 c.c., ad assicurare il rispetto della riservatezza da parte di tutti i terzi che per suo tramite venissero a conoscenza delle Informazioni Riservate, restando in ogni caso responsabile per i danni arrecati dalla violazione dei succitati impegni da parte dei propri consulenti e dipendenti nell'esercizio delle loro incombenze, o da parte di società appartenenti al relativo gruppo.

Art. 4 - Durata

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, il Concorrente dichiara altresì:

- a) che gli impegni di riservatezza di cui alla presente scrittura verranno meno solo nel caso di perfezionamento dell'Operazione;
- b) che, qualora fossero interrotte sia le attività collegate all'Operazione che la partecipazione alla stessa ad Opera del Concorrente, dietro richiesta dell'Amministrazione provvederà a restituire, cancellare o distruggere tutta la documentazione messa a disposizione, e tutte le copie della medesima nel frattempo eventualmente effettuate, nonché a non utilizzare le Informazioni Riservate raccolte a qualunque fine ed in qualsivoglia contesto nell'ambito della propria attività imprenditoriale; tale obbligo di riservatezza avrà la durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- c) provvederà in particolare a restituire o distruggere tutte le Informazioni Riservate entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Regione Lazio.

Art. 5 - Deroghe

1. Gli impegni assunti con la presente scrittura non opereranno con riferimento a Informazioni Riservate o parti delle stesse:

- a) che siano di dominio pubblico, sempreché ovviamente la pubblicità non derivi da fatto o colpa del Concorrente;
- b) di cui il Concorrente dimostri il preventivo possesso già prima della data di sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, ove non si tratti di informazioni non formanti oggetto di altro accordo di riservatezza o coperte da altro obbligo di segretezza nei

	Procedura aperta per la cessione integrale: a) della intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Lazio nella società Lazio Ambiente S.p.A. (Lotto n. 1), e b) della partecipazione azionaria detenuta dalla società AMA S.p.A. nella società E.P. Sistemi S.p.A. (Lotto n. 2) Accordo di Riservatezza Lotto n. 2	Pagina 5 di 6
---	--	----------------------

confronti della Regione Lazio o di AMA S.p.A., e che verranno da Voi identificate come escluse dall'applicazione del presente accordo o da altri obblighi di segretezza.

Art. 6 - Legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali

1. Le disposizioni del presente Accordo di Riservatezza non potranno interpretarsi in modo da consentire alcuna violazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*«Codice in materia di protezione dei dati personali»*), che disciplina la tutela dei dati personali e della riservatezza.

Art. 7 - Impegni ulteriori

1. Con il presente Accordo di Riservatezza il Concorrente dichiara infine:

- a) che non vanterà alcun diritto o facoltà relativamente alle Informazioni Riservate, se non nei limiti espressamente previsti nella presente scrittura;
- b) di essere consapevole che, né la Regione Lazio, né AMA S.p.A., né Lazio Ambiente S.p.A., né E.P. Sistemi S.p.A., assumono alcuna garanzia né responsabilità in termini di accuratezza o completezza delle Informazioni Riservate, e che in merito alle stesse i predetti soggetti non concedono garanzie, espresse o tacite, e ricevono pieno esonero da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inesattezze od omissioni contenute nelle Informazioni Riservate medesime;
- c) che il mancato esercizio da parte della Regione Lazio di qualsiasi facoltà, diritto o prerogativa derivanti dalla presente scrittura non potrà essere interpretato come rinuncia definitiva all'esercizio di tali facoltà, diritti o prerogative, che la Regione Lazio si riserva comunque di esercitare successivamente, in ogni tempo;
- d) stante la natura dei diritti oggetto della presente scrittura e l'irreparabile pregiudizio che deriverebbe dalla loro lesione, è consapevole che per la tutela dei diritti medesimi la Regione Lazio, AMA S.p.A., Lazio Ambiente S.p.A. ed E.P. Sistemi S.p.A. potranno avvalersi di ogni possibile azione cautelare;
- e) di essere consapevole che la Regione Lazio, AMA S.p.A., Lazio Ambiente S.p.A. ed E.P. Sistemi S.p.A. si riservano il diritto di divulgare parte delle Informazioni Riservate, e altra informazione concernente la partecipazione oggetto della presente scrittura, a terzi che siano interessati ad un analogo approfondimento conoscitivo, o che facciano richiesta di accesso ad esse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o allorché ciò si rendesse necessario ai fini della tutela del pubblico interesse.

Art. 8 - Legge applicabile

1. Gli impegni di cui alla presente saranno regolati dalle leggi italiane. Eventuali controversie saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, [...] 2018.

In fede,

	Procedura aperta per la cessione integrale: a) della intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Lazio nella società Lazio Ambiente S.p.A. (Lotto n. 1), e b) della partecipazione azionaria detenuta dalla società AMA S.p.A. nella società E.P. Sistemi S.p.A. (Lotto n. 2) Accordo di Riservatezza Lotto n. 2	Pagina 6 di 6
---	--	----------------------

(In caso di raggruppamenti temporanei di Operatori economici, consorzi, dovrà apporre la propria firma il legale rappresentante di ogni singola impresa raggruppata o consorziata; in caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri)

Firma _____ legale rappresentante della società _____

Firma _____ legale rappresentante della società _____

Firma _____ legale rappresentante della società _____

Firma _____ legale rappresentante della società _____

Firma _____ legale rappresentante della società _____

Firma _____ legale rappresentante della società _____

Firma _____ legale rappresentante della società _____